

Roma, 12 giugno 2017

Approfondimento Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ed emendamento abrogativo RD 148/31

Completato l'iter legislativo del DL 50 del 24 giugno 2017 che si identifica con il titolo *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*, riteniamo di dover fare una prima analisi di approfondimento e denunciare l'impatto del decreto stesso nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale.

Meriterebbe un capitolo a parte la spiegazione del sistema di finanziamento del fondo ma, nella nostra prima analisi, riteniamo necessario toccare i macro temi per evidenziare le implicazioni immediate del DL 50/2017, come le penalizzazioni relative al mancato uso dell'affidamento dei servizi attraverso gare, dove si prevede la riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni per un ammontare pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati secondo procedure a evidenza pubblica, con il chiaro indirizzo del legislatore di forzare verso il definitivo affidamento del servizio con gare a evidenza pubblica. La riduzione non si applica nel caso in cui i servizi siano stati affidati entro il 30 settembre 2017 secondo le disposizioni previste dal regolamento CE n. 1370/2007; questa norma avrà un impatto immediato e notevole nel settore.

In tema di concorrenza, il decreto in questione indica i criteri di individuazione dei bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i compiti dell'Autorità Regolatrice dei Trasporti, rispetto alla formazione delle regole generali relative alle procedure di affidamento dei servizi e ai meccanismi di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Si stabiliscono i margini di intervento dell'Autorità Regolatrice dei Trasporti, alla quale competente nel settore l'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Dopo questo sintetico spaccato, nell'intenzione di dare una chiara idea di come in questa fase si è mosso il legislatore, è necessario ora analizzare come ha affrontato l'aspetto della ricadute sul lavoro, quindi la clausola sociale.

A seguito dei bandi di gara, in caso di cambiamento di gestore, il trasferimento del personale dipendente da quello uscente al subentrante, con l'esclusione dei dirigenti deve avvenire nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. A tale proposito si precisa che il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente.

Detto ciò e descritto giornalmente i punti di principale interesse del decreto, come sindacato abbiamo il dovere di evidenziare le criticità e le pessime ricadute sui lavoratori del settore.

La definizione secca che pretenderebbe la dignità di “clausola sociale” non chiarisce se il passaggio al nuovo gestore deve essere garantito a **tutti** i dipendenti con esclusione dei dirigenti. Questo certamente non tanto per chiedere, come farebbe qualsiasi vecchio sindacato della prima rivoluzione industriale, il legittimo mantenimento dei livelli occupazionali, ma almeno la possibilità di gestire con le forze sociali gli eventuali esuberi, come accade nei “moderni” cambi di appalto.

Con la stessa perspicacia e in coerenza con il modo in cui il decreto spinge verso la concorrenza il settore, con l’emendamento “infilato” all’ultimo momento utile, viene abrogato il Regio Decreto 148/31 che di fatto cambia lo *status* dei lavoratori del trasporto pubblico locale, incidendo pesantemente proprio sulla clausola sociale. Il cambio di gestore passa, infatti, da un regime regolato per legge di “trasferimento di ramo di azienda” al moderno sistema dei cambi appalto.

Il combinato disposto di questa norma – che probabilmente per i più verrà dichiarata di “eguaglianza sociale” – con le ricadute del Jobs-act fa sì che dopo le prossime gare a evidenza pubblica tutti i lavoratori del settore avranno il contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato previsto dal jobs-act.

Ciò accade perché il combinato disposto del RD 148/31 e la L. 422/97 fa sì che il cambio di gestore venga regolato come un “trasferimento di ramo di azienda” come disposto dal C.C. all’art 2112, garantendo così ai lavoratori tutta l’anzianità pregressa e la garanzie contrattuali ante jobs-act.

È evidente che ora coloro i quali fra i banchi del Parlamento voglio seriamente riparare al danno creato, devo almeno garantire un intervento legislativo che assicuri, **nel caso del cambio gestore, il passaggio di tutti i dipendenti esclusi i dirigenti al nuovo gestore, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro.**

Tutto il resto rimarrebbero chiacchiere a vuoto!

Siamo coscienti che resterebbero intonsi tutti gli altri aspetti, che pure non sottovalutiamo, come il poco tempo a disposizione, circa un anno, per fare il contratto di settore su cui poggiare la clausola sociale.

La FAST-Confasal ritiene indispensabile avviare azioni di lotta che, oltre a contrastare le novità legislative, contemporaneamente chiedano l’immediata apertura del negoziato contrattuale, al fine di avere la possibilità di lavorare per costruire un nuovo sistema di tutele. Riteniamo deleterio per i lavoratori concentrarci solo sulle polemiche che ben faranno fra loro i politici in aria di campagna elettorale, o sulle lotte e manifestazioni senza frontiera.

Oggi, soprattutto, agli autoferrotranvieri servono risposte e la ricerca di strade che diano certezze al lavoro e alle tutele.

La Segreteria Generale Fast Confasal

La Segreteria Nazionale Fast Mobilità